REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

INDICE

Art. 1 – Disciplina del Servizio
Art. 2 – Definizione della professione
Art. 3 – Condizioni di esercizio
Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli
Art. 5 – Servizi Sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
Art. 6 – Ambiti operativi territoriali
Art. 7 – Assegnazione delle Licenze – Bando di pubblico Concorso
Art. 8 – Commissione di Concorso e formazione della graduatoria
Art. 9 – Presentazione delle domande
Art. 10 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione – impedimenti soggettivi
Art. 11 – Inizio Attività
Art. 12 – Trasferibilità del Titolo autorizzatorio
Art. 13 – Effettuazione dei controlli
Art. 14 – Norme comportamentali
Art. 15 – Interruzione del trasporto
Art. 16 – Trasporto delle persone handicappate
Art. 17 – Idoneità dei veicoli e loro sostituzione
Art. 18 – Tariffe
Art. 19 – Trasporto bagagli ed animali
Art. 20 – Forza pubblica
Art. 21 – Organico dei veicoli
Art. 22 – Distrazione autobus dal servizio di linea al servizio fuori linea
Art. 23 – Attività di controllo
Art. 24 – Sanzioni
Art. 25 – Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione
Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione
Art. 28 – Irrogazione delle sanzioni
Art. 29 – Decadenza dell'autorizzazione
Art. 30 – Norma Transitoria
Art. 31 – Norma finale

Art. 1 – Disciplina del Servizio

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ovvero l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus con esclusione, pertanto, dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21,e sostituirà il vecchio regolamento approvato con delibera di consiglio n°146 del 29/04/1982.
All'esercizio della professione di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- D.M. 20.12.1991 n. 448
- R.D. 18.6.1931 n. 773
- D.P.R. 24.7.1977 n. 616 art. 19 punto 8;
- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione di attuazione del Codice della Strada);
- D.M. 15.12.1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- Legge 5.2.1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31.5.1994 (Direttive per l'esercizio delle funzioni e dei criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente) che, al capo 1, rinvia l'esercizio dell'attività di noleggio con autobus ad apposita disciplina da assumersi in virtù "dei normali poteri attribuiti alle autonomie locali";
- D.M. 4 luglio 1994 (Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa)
- D.lgs 18/08/2000 n°267
- D.Lgs 22/12/2000 n°395 e successivo regolamento
- D.P.R. 19/12/2001 N°480.

Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogi altra normativa regolamentare nazionale, regionale e provinciale

Art. 2 – Definizione della professione

Le imprese che svolgono la professione di cui all'art. 1, comma 1, provvedono al trasporto collettivo di persone offrendosi al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalle persone trasportate o dall'organizzatore del trasporto, mediante veicoli atti a trasportare oltre nove persone, autista compreso.
La definizione di autobus è contenuta nell'art. 54 comma 1 lett. b) del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 - Codice della Strada.
Il trasporto è effettuato su richiesta dei trasportati, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Il presente regolamento non si applica alle imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori ad uso proprio mediante autobus immatricolati ad uso privato e pertanto per fini non commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 448 del 1991.

Art. 3 – Condizioni di esercizio

L'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui all'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), da rilasciarsi a persona individuale o società in possesso, nelle forme previste, dei prescritti requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 448/91, fatto salvo il potere di conferimento delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
La professione di cui al comma 1 può essere svolta direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti e soci.
Il conducente del veicolo deve essere,in ogni caso, in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).
Le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio della professione di cui al comma 1, sono le seguenti:

1. impresa individuale in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985;

2. impresa individuale non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale;
3. società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze ed i relativi veicoli, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n. 443/85;
4. cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci delle titolarità della licenza nonché della qualità di titolari dell'impresa artigiana, industriale o commerciale, inscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla Legge n. 443 del 1985;
5. consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della Legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente iscritti alla sezione separata dell'Albo delle Imprese artigiane, nonché società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, a responsabilità limitata e per azioni, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della sopra citata legge.

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo
Non è ammesso il rilascio dell'autorizzazione di trasportatore di viaggiatori su strada ad un soggetto che sia già titolare, in ambito comunale, di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi di cui all'art. 2 della Legge n. 21 del 1991

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasporto di viaggiatori su strada, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Sarsina.
E' fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli

I veicoli adibiti all'esercizio dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sono muniti

- contrassegno con la dicitura "noleggio", da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno
- contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Sarsina e relativo stemma comunale, numero d'ordine progressivo e dicitura "NCC".

Le caratteristiche dei veicoli devono essere conformi a quelle previste dalle vigenti norme.

Art. 5 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6 – Ambiti operativi territoriali

I titolari di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada possono operare in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati della Unione Europea .

Art. 7 – Assegnazione delle licenze – Bando di pubblico concorso

Le autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli a persona fisica o società in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale stabiliti dalle norme vigenti.
Il concorso è indetto quando si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo Bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna
I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando

Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità
Il Bando deve indicare:

- il numero delle autorizzazioni da assegnare
- I titoli oggetto di valutazione e criteri rpreferenziali
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda
- il termine entro il quale l'apposita Commissione deve essere riunita per l'esame delle domande;
- l' indicazione che le domande devono arrivare in busta chiusa con la dicitura "domanda di partecipazione a concorso"

Art. 8 – Commissione di concorso e formazione della graduatoria.

L'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta dal RESPONSABILE del settore competente , che la presiede , dal Comandante Polizia Municipale e dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.
La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati . Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla sesta.
La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti **TITOLI** parametrati nel modo seguente:

1. caratteristiche e tipo del veicolo (veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, veicolo adeguato alle normative antinquinamento, etc) – **fino a punti 30;**
2. essere concessionario in atto di servizi di linea interessanti il territorio comunale o svolgere servizi di trasporto scolastico per il Comune di Sarsina - **punti 25;**
3. periodi di sevizio prestati in qualità di titolare di autorizzazione ,dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente **PUNTI 2 a semestre fino ad un massimo di 10 semestri**;
4. evoluzione dell'organico nel triennio di riferimento (dinamica del personale dipendente) – **fino a punti 5**;
5. strutturazione dell'impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda **– fino a punti 10;**
6. eventuali titoli diversi da quelli sopra indicati atti a dimostrare particolari qualità e capacità dell'impresa: punti 10 così suddivisi**: fino a 2 punti** per servizi di particolare rilevanza sociale**, fino a 10 punti** per il possesso della certificazione di qualità.

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero avere svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione.

In caso di parità, è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per il periodo complessivamente più lungo.La Commissione stabilisce, prima dell'apertura delle buste, i criteri di suddivisione del punteggio previsto dai precedenti punti 1, 4, 5, 6

Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta giorni), ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è stata approvata dalla Commissione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni ,si procede alla emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 9 - Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada sono presentate al Sindaco in bollo, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

Nelle domande deve essere contenuta la dichiarazione, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 3 del DPR. N. 300/92, della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività per cui si richiede il rilascio dell'autorizzazione, ed in particolare:

1. il possesso dell'attestato di idoneità professionali di cui agli artt. 6 e 15 del D.M. 448/91
2. l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
3. non avere riportato condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o che limitino la libertà individuale salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale;
4. non avere in corso procedura fallimentare, né risulti di essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo l'intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942 n. 267;
5. il possesso del requisito della idoneità finanziaria;
6. le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
7. il possesso dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria;
8. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
9. non svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
10. non aver trasferito, nei cinque anni precedenti l'emissione del Bando, autorizzazioni di cui l'impresa era precedentemente titolare per il medesimo servizio;
11. il tipo e le caratteristiche dell'automezzo che si intende destinare al servizio.

Art. 10 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione – Impedimenti soggettivi

La Commissione di concorso provvede a redigere la graduatoria delle domande pervenute
Il Responsabile del Settore, sulla base della graduatoria e del numero delle autorizzazioni disponibili, provvede a comunicare l'assegnazione dell'autorizzazione agli interessati.

Entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, ai fini del rilascio della stessa, si provvederà ad acquisire la documentazione atta dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività e dichiarato al momento della presentazione della domanda , in particolare:

1. attestato di idoneità professionale ;
2. titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, anche da parte dei soggetti diversi dal titolare che vi siano preposti (compresi nell'elenco di cui al n 2 dell'art.9 del presente regolamento), secondo le vigenti disposizioni del Codice Strada
3. per le imprese già esercenti l'attività, iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di Commercio o,per le imprese artigiane,all'apposito Albo previsto dalla Legge n°443/85
4. proprietà o comunque piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio
5. disponibilità di una rimessa o di altro spazio idoneo a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio nel territorio del Comune di Sarsina;
6. certificato del Casellario Giudiziario rilasciato dalla procura della Repubblica
7. certificato del Tribunale dal quale risulti ciò di cui al punto 4 dell'art. 9 del presente regolamento;
8. relazione atta a dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, oppure, in alternativa, attestazione di affidamento rilasciata da azienda o istituto di credito o società finanziaria nelle forme previste dalle vigenti norme di leggi nazionali,regionali
9. certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che le persone preposte alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada;
10. dichiarazione antimafia resa ai sensi della vigente normativa
11. documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda (fatto salvo quello relativo alla proprietà dell'automezzo da dimostrare

entro 60 gg. dalla comunicazione dell'assegnazione – vedi punto 4 di questo articolo).

12. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compresi i terzi trasportati, con una copertura superiore di almeno un terzo rispetto ai massimali previsti dalla Legge.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile se, alla scadenza dei 60 gg. previsti, è dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività indicati nella domanda e risultanti dalla sopra elencata documentazione acquisita
Se alla scadenza del termine dei 60 gg. non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria. Può essere concessa proroga del predetto termine unicamente in caso di non disponibilità del veicolo ove l'assegnatario dimostri di avere stipulato il contratto di acquisto entro venti giorni dalla comunicazione di assegnazione.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni.
Costituiscono specifici impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione:

- essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- essere incorso,nel quinquennio precedente la domanda,in provvedimenti di revoca decadenza di precedente autorizzazione di esercizio,anche da parte di altri Comuni;
- svolgere altre attività lavorative qualora queste siano tali da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività deve essere comunque dichiarata;
- aver trasferito per atto tra vivi autorizzazione, di cui l'impresa era già titolare per il medesimo servizio, nei cinque anni precedenti l'emissione del bando.

Le variazioni che, successivamente al rilascio del titolo, intervengono nelle persone preposte alla guida, debbono essere comunicate al Sindaco allegando copia della patente, certificato di abilitazione professionale e certificazione medica.
Entro novanta giorni dall'inizio effettivo dell'attività, deve essere prodotta la documentazione richiesta, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11 - Inizio attività

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione, o dell'acquisizione del titolo per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare l'attività entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
Il termine di cui al primo comma può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 12 - Trasferibilità del titolo autorizzatorio

L'autorizzazione è parte della dotazione dell'impianto dell'azienda ed è trasferibile per atto tra vivi ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale a condizione che:

- il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- il cedente sia riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio ;
- al cedente sia stata ritirata definitivamente la patente di guida.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica dello stesso o del dirigente munito dell'idoneità professionale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del DM n. 448/91.
Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del DM n. 448/91, non è mai ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di esercizio provvisorio.
La domanda di rilascio della autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, così come avviene ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione secondo la procedura descritta nel presente regolamento.
Alle imprese che abbiano trasferito una o più autorizzazioni non possono essere rilasciate, tramite concorso pubblico, altre autorizzazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento dell'ultima autorizzazione.

Art. 13 - Effettuazione dei controlli.

L'autorizzazione può essere revocata o dichiarata decaduta ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento, in particolare in relazione alla perdita dei requisiti di idoneità morale e finanziaria.

Art. 14 - Norme comportamentali

Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:

1. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
2. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza
3. prestare assistenza e soccorso ai viaggiatori durante tutte le fasi del trasporto;
4. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
5. consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai viaggiatori all'interno del veicolo, salvo che non si renda possibile la sua sollecita restituzione;
6. tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
7. conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

E' fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- adibire alla guida del veicolo conducenti non in possesso dei requisiti professionali prescritti;
- utilizzare per lo svolgimento della professione un veicolo diverso da quello autorizzato.

Sono comunque a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 15 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 16 - Trasporto delle persone handicappate

Il conducente del veicolo presta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

II veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone handicappate debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 3 del DPR n. 384/78.

Art. 17 - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della Direzione Trasporti Terrestri,è compito degli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del vigente C.d.S.,accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito all'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, gli organi di Polizia Stradale (art.12-CdS) provvedono a darne segnalazione al Responsabile del Settore il quale,se l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus,dispone la sospensione dell'autorizzazione.

E' consentita la sostituzione del veicolo con altro idoneo al servizio ,previa comunicazione al Comune

Art. 18 - Tariffe

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati da imprese che esercitano la professione di trasporto di viaggiatori su strada si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.

Art. 19 - Trasporto bagagli ed animali

E' obbligatorio il trasporto dei bagagli al seguito del viaggiatore, solo se si tratta di effetti personali di limitato ingombro.

E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

Art. 20 - Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto.
L'eventuale retribuzione del sevizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 21 - Organico dei veicoli.

L'organico dei veicoli attualmente esistente è il seguente:

- ✓ Autobus con capacità fino a 57 posti
  - istituiti n. 1
  - assegnati n. 1

- ✓ Autobus con capacità fino a 53 posti
  - istituiti n.1
  - assegnati n. 1

Al numero di veicoli assegnati ed assegnabili corrispondono altrettante licenze di esercizio.

Allo scopo di facilitare il rinnovo degli autoveicoli circolanti e di rendere il servizio maggiormente corrispondente alle esigenze dell'utenza e delle imprese operanti nell'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, l'organico dei veicoli di cui al comma 1 è adeguato, come segue.

a. 1 autobus da n. 57 posti
b. 1 autobus da n. 53 posti
c. 1 autobus con 50/57 posti
d. 2 autobus da 25/30 posti

Il rilascio delle licenze di esercizio, una per ogni veicolo, avviene sulla base delle disponibilità in organico non assegnate.
L'organico di cui al comma 1 è modificabile:

- a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concomitanti;
- per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento dell'organico.

Le modifiche di organico sono approvate dal competente organo, sentito il parere delle organizzazioni di categoria e delle associazioni degli utenti e dei consumatori più rappresentative a livello locale.

Art. 22 - Distrazione autobus dal servizio di linea al servizio fuori linea.

Fatta salva ogni diversa fattispecie disciplinata dal decreto 4.7.1994 circa la distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa, le imprese interessate al rilascio della certificazione comunale di cui all'art. 4 lett. c) del citato decreto, debbono inoltrare apposita domanda al Sindaco specificando:

1. il periodo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5 del già citato decreto;
2. il numero dei veicoli e la relativa capienza quanto a numero di posti che si intendono destinare, in via eccezionale, all'esercizio della professione trasportatore di viaggiatori su strada.

Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate con una relazione dettagliata, basata su elementi precisamente individuabili e verificabili atta a documentare le esigenze di trasporto per il periodo di riferimento.
E' in ogni caso condizione inderogabile per il rilascio della certificazione, anche ai fini del possesso dei necessari requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale, che l'impresa richiedente sia già titolare, in ambito comunale, di autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatore su strada.

Art. 23- Attività di controllo.

L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada è svolta dagli organi di Polizia Stradale(C.d.S.-art.12).

Art. 24 - Sanzioni

Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.25;
- con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 26 e 27.
-

L'esercizio dell'attività effettuato durante la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è abusivo a tutti gli effetti

Art. 25 - Sanzioni amministrative pecuniari

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 26.00 ad un massimo di € 259.00 per la violazione dell'art. 4 comma 1, salvo che la mancanza dei contrassegni non sia imputabile a volontà dell'interessato, per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 15 e per le violazioni all'art. 17 commi 1 e 2
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 259.00 ad un massimo di € 519.00 per la violazione all'art. 3 comma 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 259.00 ad un massimo di € 1.035,00 per le violazioni all'art. 3 comma 1;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 259,00 ad un massimo di € 1.035,00 per ogni altra violazione.

La durata delle eventuali sanzioni accessorie è applicata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata con le stesse regole stabilite dall'articolo195/3-C.d.S.,con arrotondamento degli importi all'euro inferiore.

Art. 26- Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio è sospesa per un periodo compreso tra un minimo di gg3 ad un massimo di sei mesi, nei seguenti casi:

- violazione, la terza volta nell'arco dell'anno , di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 25;
- utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- affidamento alla guida del veicolo a conducenti non in possesso dei prescritti requisiti professionali.

ll periodo di sospensione della licenza è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è disposta dal Responsabile del Settore Competente.

Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata nei seguenti casi:

a. perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale;
b. ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art 26.

La revoca è disposta dal Responsabile del Settore Competente.

Art. 28 –Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni debbono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge n.689 del 1981 successive modificazioni

I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per

iscritto all'interessato,il quale può, entro i successivi quindici giorni ,far pervenire al Sindaco ,memorie difensive. Il responsabile del settore competente,decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato,e,ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca,anche il competente ufficio della Direzione Trasporti Terrestri. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o suoi aventi causa nei casi di sospensione,decadenza,revoca e rinuncia dell'autorizzazione

Art.29 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

a. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
b. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo11
c. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art 11 o non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'attività al termine del periodo previsto per l'esercizio provvisorio;
d. per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e. per mancata presentazione dei documenti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;
f. per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi,salvo casi di malattia,infortunio o forza maggiore ,da comprovarsi su richiesta del Comune. I provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guidai,nonché il ritiro della targa,non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie , gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanente al servizio non esimono dalla decadenza qualora,trascorso un anno dalla data in cui tali" status "siano stati accertati clinicamente per la prima volta,l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 13. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Settore competente.

Art. 30 – Norma transitoria

Le ditte in possesso di autorizzazione per Servizio di noleggio autovettura con conducente, rilasciata dal Comune di Sarsina, in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento possono presentare domanda, per le autorizzazioni non assegnate, nel termine perentorio di gg. 60 dall'esecutività del presente regolamento, per la conversione delle autorizzazioni di cui sono titolari in autorizzazioni per l'esercizio di trasportatore di viaggiatori su strada (noleggio di autobus con conducente).

Nel caso di cui sopra le autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente saranno ripristinate nell'organico di cui al Regolamento per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio autovetture con conducente.

Art. 31 – Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono implicitamente abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Provincia .